

# COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

# Provincia di Cuneo

# **REGOLAMENTO EDILIZIO**

Approvato con D.C.C. n. 23 del 21/09/2018 Modificato con D.C.C. n. 28 del 30/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL SINDACO
Parizia Geom. Bruno	Alberione Giorgio
IL SEGRETARIO COM	MUNALE
Bacchetta Dott. Carme	elo Mario

# **PARTE PRIMA**

#### PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

# CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

# Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

# Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

# Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati  $(m^2/m^2)$ .

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

# Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

## Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/ m²). Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

#### Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in

relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

# Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

#### Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

### Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

# Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

# Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

#### a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

# b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

# Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF).

# Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).

# Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

## Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

#### Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m²).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

# Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

# Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

#### Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA)

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m<sup>2</sup>).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

# Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

### Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

### Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

# Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

### Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

#### Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

# Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

# Articolo 25 Numero dei piani (NP)

È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

### Articolo 26 Altezza Iorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del

soffitto o della copertura.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL). Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

#### Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF). Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

# Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

# Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU). L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

# Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanze dal confine anche per le opere interrate, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

## Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel

rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc...

#### Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

#### Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

#### Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

# Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

# Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

### Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

#### Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

#### Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

#### Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

#### Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

# Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

#### Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

#### Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m³/m²). L'indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

# CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

# a) Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it).

# b) Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia dovranno essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.

# c) La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa dovrà essere reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.

In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie", adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Monasterolo di Savigliano.

# RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54	
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II	
	A.1 Edilizia residenziale	
	LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2018 N. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)	
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n. 4/AMB (LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)	
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET ( <i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i> )	
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")	
	A.2 Edilizia non residenziale	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)	
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articoli 25 e 26	
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	

	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
	DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
	luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
1 1	
В.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
В.	
В.	SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
В.	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
В.	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)
В.	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i> )  CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907  D.M. 14 gennaio 2008 ( <i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le</i>
В.	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 ( <i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)  CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907  D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.  LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-</i>
В.	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)  CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907  D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.  LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies  LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 23
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)

B.2.	1 Fasce di rispetto stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) particolare articoli 16, 17 e 18
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 4 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ir particolare articoli 26, 27 e 28
	DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perime dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
	DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogable densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riseri alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini o formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per dista minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traf veicolare
	DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
B.2.	2 Rispetti ferroviari <i>(tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su</i> nia)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 27
	LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessi ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753
B.2.	3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
	REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 ( <i>Codice della navigazione</i> ), in particolare articoli 707, 714 e 715
B.2.	4 Rispetto cimiteriale
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 ( <i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (*Tutela ed uso del suolo*), in particolare articolo 27

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ), in particolare articolo 96,
comma primo, lettera f)
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 ( <i>Tutela ed uso del suolo</i> ), in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 94, 134 e 163
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali
LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 ( <i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i> ), in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> ), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998,
n.381  (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DE	ECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
	RRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
20 all	ECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 04/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative l'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi ettromagnetici)
	GGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali erenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt)
	GGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 ( <i>Nuova disciplina regionale sulla</i> otezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
75 (Le pro Dii att	ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-7 egge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla otezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. rettiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per rività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, ogrammi localizzativi, occedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico")
B.2.9 Fas	scia di rispetto dei metanodotti
sic de en 17, e c de pre rid ind	ECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 ( <i>Norme di curezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione I gas naturale con densità non superiore a 0,8).</i> (A decorrere dalla data di trata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del /04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. I 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con ressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di uzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze dustriali) le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di otezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
(Resource)	ECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 egola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e rveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas turale con densità non superiore a 0,8)
(Resonant	ECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 egola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e rveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità n superiore a 0,8)
B.2.10 De	emanio fluviale e lacuale
DE	ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004,
col	R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle ncessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non vigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004
n.	12")

B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e pist	B.2.11 Are	e sciabili e fasce	e di rispetto da	impianti di risalita e	piste
---	------------	--------------------	------------------	------------------------	-------

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)

B.3	Servitù militari
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 ( <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. ( <i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
B.4	Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 ( <i>Nuovo codice della strada</i> ) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
	(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
B.5	Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
B.6	Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471
	(Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71)

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (*Legge finanziaria per l'anno 2007*), in particolare articolo 43

C.	. VINCOLI E TUTELE	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I	
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale)	
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011  (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)	
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici)	
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 ( <i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i> )	
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste")	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato")
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo')

C.3	Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 ( <i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i> )
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
	CIRCOLARE 31 agosto 2018, n. 3/AMB (Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012.)
C.4	Vincolo idraulico
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 ( <i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i> ) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5	Aree naturali protette
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)
	LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 ( <i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità</i> )
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela del le aree natural e della biodiversità")
C.6	Siti della Rete Natura 2000
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 ( <i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i> )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del
Piemonte. Approvazione  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 Gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 Febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della I.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)
In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle " <i>Misure di conservazione Sito specifiche</i> " pubblicate sul sito web istituzionale della Regio ne Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")

D.	NOR	MATIVA TECNICA
	D.1	Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 ( <i>Testo unico delle leggi sanitarie</i> ), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 S	Sicurezza statica e normativa antisismica
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 ( <i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i> ) in particolare Allegato 1 ( <i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i> ) Allegato A ( <i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i> )
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2019, n. 6-887 (OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656)
Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2020, n. 14-2063 (Disposizioni di primo aggiornamento, al DM del 30 aprile 2020, in materia di procedure di controllo e gestione delle attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, a parziale modifica dell'Allegato A della D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656).
Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a ttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 ( <i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i> ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici ati pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 ( <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ) in particolare articolo 24
LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 ( <i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i> )
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 ( <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i> ), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e

agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 ( <i>Linee guida</i> per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

D.5	Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio
	2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
	emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6	Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
	(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151)
	DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 ( <i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i> )
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che
non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia")
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
	LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
	(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4
	LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 ( <i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i> ), in particolare articoli 10, 11 e 14
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)
D.10	Produzione di materiali da scavo
	DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 ( <i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i> ), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 ( <i>Norme in materia ambientale</i> ), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 ( <i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i> )
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)
D.11	Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)

	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 ( <i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i> )
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 ( <i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i> )
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 ( <i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i> )
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006,
	n. 1/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne")
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 ( <i>Piano di Tutela delle Acque</i> )
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1 Strutture commerciali
	LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414
	(Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016)
	E.2 Strutture ricettive
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)

	LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B
	LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
	LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo)
	REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21
	REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'), in particolare Allegato A
	LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
E.3	Strutture per l'agriturismo
	LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 ( <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ), in particolare articolo 5
	LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 ( <i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i> ), in particolare articoli 8 e 9
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo")
E.4	Impianti di distribuzione del carburante
	LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)
E.5	Sale cinematografiche
	LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n.
	4/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)
E.6 S	Scuole e servizi educativi
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
	funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
E.7 A	Associazioni di promozione sociale
E.8 L	ocali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
	DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
	REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
	ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile
	2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del
F.9 Ir	Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") mpianti sportivi
2.5 11	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di
	sicurezza  per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003,
n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
E.10 Strutture Termali
E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 ( <i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i> ), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
(Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

E.12 Strutture veterinarie
E.13 Terre Crude e Massi erratici
LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda)
REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda")
LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)

# **PARTE SECONDA**

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

# 45.1 Sportello unico edilizia

- 1. Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
- 2. Lo sportello unico edilizia è svolto in modalità telematica attraverso il servizio raggiungibile con apposito collegamento sul sito internet istituzionale del Comune.

#### 45.2 Sportello unico attività produttive

- 1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
- 2. Lo sportello unico attività produttive è svolto esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio raggiungibile con apposito collegamento sul sito internet istituzionale del Comune.

#### 45.3 Commissione edilizia

- 1. La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- 2. La Commissione è composta da nr. cinque componenti designati dal Consiglio Comunale. I componenti, nella prima seduta, eleggono il Presidente ed il vice

Presidente.

- 3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero (due) di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.
- 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di guarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 9. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
  - · permessi di costruire;
  - interventi di cui all'art. 71 (*Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali*), qualunque sia il regime amministrativo edilizio seguito dal progetto.
- 10.1 pareri vengono emessi nel rispetto dei tempi del procedimento edilizio.
- 11. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
- 12. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale o il responsabile del servizio ciascuno nell'ambito delle proprie competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
  - strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - convenzioni;
  - programmi pluriennali di attuazione;
  - regolamenti edilizi e loro modifiche;
  - modalità di applicazione del contributo di costruzione;
- 13. La Commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente qualora ne ricorrano i presupposti una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, possono essere svolte in presenza o in modalità telematica e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
- 14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

- 15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 17.
- 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- 18.La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 19.La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
- 21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 22. I verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

# 45.4 Commissione locale per il paesaggio

- 1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita in forma associata con il Comune di Savigliano (capofila) con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. Alla commissione locale per il paesaggio sono altresì attribuite le funzioni di cui all'art. 4 della L.r. 33/2004, agli artt. 40, comma 10, e 41-bis, comma 6, della L.r. 56/1977, art. 6, comma 1, L.r. 18/1996, art. 4-bis, comma 4-bis della L.r. 17/2005, agli articoli 7, comma 2, e 3, comma 2-bis, della L.r. 32/2008 e s.m.i. nonché le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017.
- 3. La composizione, le modalità organizzative il funzionamento della commissione locale per il paesaggio sono decise dal Comune capofila della convenzione nel proprio regolamento edilizio.
- 1. <u>La Commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, dalla L.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del</u>

- d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 2. <u>La Commissione per il paesaggio è l'organo collegiale del Comune con competenze tecnico scientifiche in materia di tutela paesaggistica.</u>
- 3. La Commissione è composta da un numero di componenti dispari con un minimo di tre e un massimo di cinque, stabilito dal Consiglio Comunale in sede di nomina, compreso il Presidente che sarà nominato all'interno della stessa Commissione durante la prima seduta; i membri devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma seguente.
- 4. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale; devono essere scelti tra i tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
- 5. <u>Il Comune assicura un'adeguata diffusione dell'avviso di nomina della Commissione e della conseguente possibilità di presentare la propria candidatura che dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al comma precedente.</u>
- 6. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dal presente regolamento, anche nel rispetto delle componenti presenti nel Consiglio Comunale. Sono ovviamente fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità. Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, abbandonando la seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.
- 7. Ai lavori della Commissione partecipa il Responsabile del procedimento, in qualità di segretario verbalizzante, nonché eventualmente i tecnici facenti parte della struttura tecnica del Comune cui è attribuita la fase di istruttoria delle istanze di autorizzazione paesaggistica, senza diritto di voto.
- 8. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
- 9. <u>I commissari, entro cinque giorni dalla nomina, devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta auto certificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente regolamento.</u>
- 10. <u>La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del Sindaco.</u>
- 11. <u>Alla scadenza del termine di cui ai commi precedenti, la Commissione opera in regime "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.</u>
- 12. <u>Il mandato di componente della Commissione è rinnovabile una sola volta, con esclusione del primo mandato istitutivo della Commissione.</u>
- 13. Il componente della Commissione:
  - a) non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
  - b) <u>non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o</u> temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;

- c) <u>non aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente Piano</u> <u>Regolatore Generale ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;</u>
- d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- e) non avere processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
- f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della Giunta o del Consiglio Comunale;
- 14. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 15. Per i componenti della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 16. <u>Si ritengono decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.</u>
- 17. <u>Si ritengono decaduti altresì quei componenti che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 3.</u>
- 18. I componenti sono tenuti a comunicare immediatamente, in forma scritta, al Sindaco, le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- 19. <u>La decadenza viene notificata all'interessato dal Sindaco, e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.</u>
- 20. <u>Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.</u>
- 21. L'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, assegna alla Commissione per il paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, 147 e 159 della norma citata. La L.R. 01.12.2008, n. 32, all'art. 3, comma 2, attribuisce alla Commissione il compito di esprimere valutazioni delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delegata ai Comuni.
- 22. É demandato alla Commissione per il paesaggio l'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della Legge Regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni.
- 23. La Commissione è tenuta a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del procedimento, ovvero su richiesta della Pubblica Amministrazione per casi di particolare specificità e complessità paesistico- ambientale.
- 24. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, abbandonando la seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.
- 25. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza di autorizzazione ambientale; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 26. <u>La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla</u> coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli

- strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
- 27. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
- 28. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.
- 29. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesisticoambientale, la Commissione fa riferimento ai "criteri" per l'esercizio della
  subdelega deliberati dalla Giunta Regionale in data 1° dicembre 2008, n. 3410229 e modificati con successiva deliberazione Giunta Regionale 16
  dicembre 2008, n. 58-10313, nonché agli altri atti di natura paesistica (ad
  esempio il Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento
  provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento
  di Parco con contenuti paesistici, ovvero gli strumenti di pianificazioni comunali
  vigenti).
- 30. <u>La Commissione si riunisce ogni qual volta il Presidente, d'intesa con il Responsabile del Procedimento all'uopo delegato, lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati per legge.</u>
- 31. <u>La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal suo Vice, tramite posta, fax o e-mail, da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.</u>
- 32. <u>Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano.</u>
- 33. <u>Le riunioni della Commissione Comunale per il Paesaggio non sono pubbliche e possono essere svolte in presenza o in modalità telematica. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.</u>
- 34. É facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di cui al presente Regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
- 35. <u>La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</u>
- 36. <u>Le decisioni assunte dal soggetto preposto, al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.</u>
- 37. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti e dal segretario.
- 38. L'amministrazione garantisce la presenza in Commissione dei funzionari, senza diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti utili, all'espletamento dell'incarico dei commissari e questi, a loro volta, garantiscono all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreti d'ufficio.

# 45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. L'organo tecnico di VIA o di VAS è una struttura tecnica istituita ai sensi

- dell'articolo 7 della L.R. n. 40 / 1998 e s.m.i.
- 2. Il comune di Monasterolo di Savigliano non è dotato di struttura tecnica interna finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui alla L.R. n. 40 /1998 e s.m.i., pertanto, qualora ne ricorra l'esigenza, si avvale di figure esterne di volta in volta nominate.

# Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

- 1. La gestione delle pratiche edilizie avviene attraverso lo Sportello Unico Edilizia in modalità digitale.
- 2. Lo sportello digitale è raggiungibile attraverso collegamento diretto sul sito internet istituzionale del Comune.
- 3. Qualora non sia disponibile la modulistica di riferimento sul portale telematico del SUE, è ammesso l'invio dell'istanza / della comunicazione attraverso posta elettronica certificata (PEC).
- 4. Per quanto riguarda gli elaborati grafici di progetto da allegare in modalità telematica, sono richiesti i seguenti contenuti minimi e le seguenti modalità di rappresentazione:
  - estratto della mappa catastale;
  - estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento:
  - rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, in scala non minore di 1 / 500, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti. Per gli interventi su edifici esistenti inoltre, le piante, i prospetti e le sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1 / 100, in scala 1 / 50 se necessarie per una corretta descrizione dello stato di fatto, in scala 1 / 200 per gli edifici più complessi o di notevoli dimensioni), devono contenere la specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
  - specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
  - documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
  - planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
  - piante, sezioni, prospetti (in scala 1 / 100; 1 / 200) e particolari (in scala 1 / 10; 1 / 20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
    - le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
    - le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato:
    - i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i

- riferimenti alle sagome e alle principali ricorrenze strutturali e compositive degli edifici contigui;
- i particolari costruttivi devono illustrare i materiali, le finiture, i colori ed illustrare gli eventuali elementi decorativi;
- nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso. L'indicazione delle demolizioni (in giallo) va riportata sul rilievo dell'esistente, l'indicazione delle nuove opere (in rosso) sul progetto.
- 5. In relazione al comma 4 va inoltre sempre allegata idonea relazione illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

#### Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

- 1. La gestione delle pratiche SUAP avviene attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive esclusivamente in modalità digitale.
- 2. Lo sportello digitale è raggiungibile attraverso collegamento diretto sul sito internet istituzionale del Comune.
- 3. L'attività produttiva che inoltra una pratica edilizia deve obbligatoriamente rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive. Sarà compito del SUAP inoltrare ai diversi soggetti responsabili, interni od esterni al Comune stesso, i diversi endoprocedimenti collegati.

### Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

- 1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
- 2. La richiesta di cui al precedente comma andrà esaminata da parte dell'Ufficio ricevente e dallo stesso riscontrata entro il termine previsto dalla normativa vigente, anche con provvedimento di revoca del titolo abilitativo oggetto di richiesta, ricorrendone le condizioni.
- 3. Le modalità di autotutela e riesame dei titoli abilitativi avvengono con le modalità disciplinate dalla Legge n. 241 / 1990 e s.mi. e dall'art. 68 della L.R. n. 56 / 1977 e s.m.i.

### Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)<sup>1</sup>

- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- 2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
  - le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse:
  - i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3. I tempi per il rilascio sono fissati in 60 giorni per il Certificato Urbanistico e 30 giorni per il Certificato di Destinazione Urbanistica.
- 4. L'istanza è richiesta in modalità telematica attraverso lo sportello unico edilizia.

### Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

- Il regime dei titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di nuove costruzioni o per eseguire interventi sugli immobili esistenti (permesso di costruire, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e CILA) è definito a livello nazionale dal DPR 380/2001 (testo unico edilizia).
- 2. Le modalità di proroga dei termini di inizio e fine lavori del permesso di costruire sono definite dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis del DPR n.380/2001 e s.m.i.
- 3. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali:
  - mole dell'opera da realizzare;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo cogente

- particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera;
- difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori:
- finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
- 4. Negli altri casi la proroga è discrezionale ed è concessa con provvedimento motivato sulla base della documentazione presentata nella richiesta.
- 5. In ogni caso la richiesta deve essere presentata anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.

### Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

- La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i..
- 2. Il responsabile del servizio, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso.
- 3. Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente, può essere fissato un termine per l'adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l'inabitabilità/inagibilità attraverso apposita ordinanza.
- 4. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e/o dichiarato nel progetto presentato.
- 5. Per le abitazioni esistenti, il responsabile del servizio può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
  - condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
  - alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
  - · insufficienti requisiti di superficie o di altezza;
  - insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
  - mancata disponibilità di acqua potabile;
  - · assenza di servizi igienici;
  - mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue;
- 6. Il titolare che abita, usa o consente ad altri di utilizzare -a titolo gratuito o onerosoun'unità immobiliare priva del certificato di conformità edilizia o di equivalente dichiarazione di abitabilità o usabilità o di altra licenza d'uso, è perseguibile ai sensi dell'Art. 221 del R.D. n. 1265/1934 così come modificato dall'art. 102 D.Lgs 507/99.
- 7. Qualora all'atto dell'infrazione l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare autorizzazione all'uso, il responsabile del servizio indicherà le ragioni che ne impediscono l'abitabilità o usabilità, nonché i provvedimenti tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione, trascorso infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge.

# Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

- 1. La determinazione e le modalità applicative del contributo di costruzione, definito in conformità all'art. 16 del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i. e alle disposizioni regionali in materia, sono disciplinati da specifico regolamento comunale.
- 2. Nelle more dell'approvazione di specifico regolamento, i criteri, le modalità e la quantificazione del contributo di costruzione sono normati da specifiche delibere comunali.

#### Articolo 53 Pareri preventivi

- 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione del permesso di costruire ha facoltà di richiedere al SUE una valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La valutazione preventiva e effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.
- 2. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini della presentazione del permesso di costruire a condizione che il progetto sia elaborato in conformità alle risultanze del parere.

### Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. È comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

# Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

- 1. Lo sportello unico per l'edilizia, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente prioritariamente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, in modo da assicurare l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi del comma 3, art. 38 del D.L. n. 112 / 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 / 2008 e s.m.i.
- 2. Criteri e modalità inerenti l'accesso agli atti riguardanti i procedimenti edilizi sono definiti dal Capo V della Legge n. 241 / 1990 e s.m.i.
- 3. Trovano inoltre piena applicazioni le disposizioni del D.Lgs. n. 33 / 2013 e s.m.i. per quanto riguarda il diritto d'accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni inerenti i procedimenti edilizi.

### Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Fermi restando i principi e gli obblighi normativi di cui alla L.R. n. 56 / 1977 e s.m.i. relativi alla partecipazione nella formazione degli strumenti di

pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché le forme di partecipazione pubblica previste specificamente per i piani e i progetti sottoposti a Valutazione Ambientale (VAS o VIA), la finalità del comune è la partecipazione e la consultazione della popolazione nel riguardo dei progetti urbanistico-edilizi con possibili rilevanti effetti sul territorio.

- 2. L'autorità comunale, autonomamente o su specifica richiesta del responsabile del procedimento, può organizzare:
  - Incontri conoscitivi con il / i proponenti dell'opera e con esperti;
  - Referendum consultivi comunali.
- 3. In caso di referendum valgono in proposito, in conformità con l'art. 8 del D.Lgs. n. 267 / 2000 e s.m.i., i disposti dello Statuto Comunale.

#### Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

- 1. Il comune si adopera per favorire i concorsi di urbanistica e di architettura in quanto rappresentano uno strumento corretto per la riqualificazione del territorio e la diffusione della cultura architettonica, e consentono, tramite il confronto di molteplici proposte, la visualizzazione da parte della committenza di più soluzioni possibili, rendono più facile una scelta di qualità e sono di garanzia per le pari opportunità facilitando l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro. A tali procedure sono annoverati i concorsi di idee e/o progetti per acquisire proposte aderenti ai principali fabbisogni della comunità locale in relazione anche:
  - alla rivitalizzazione e alla riqualificazione urbanistica e socioeconomica del centro storico e delle frazioni;
  - ai temi della prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché del recupero, la ricostruzione ove consentita e la riqualificazione degli immobili;
  - alle strutture dedicate all'attività sportiva, ricreativa e al tempo libero;
  - alla definizione dei contenuti architettonici e paesaggistici per la rigenerazione urbana di alcune parti dell'abitato e del territorio rurale;
  - alla valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici presenti sul territorio.
- 2. Per i progetti in cui sono attivate le richieste di contribuzione di cui alla L.R. n. 16 / 2008 e alla DGR n. 16-11309 del 27 aprile 2009 (progetti per la qualità paesaggistica) il comune adotta opportune forme per la comunicazione e la partecipazione della popolazione in sede di predisposizione del progetto.

# TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

# CAPO I Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

- In relazione alla comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i. nonché della Legge n. 241 / 1990 e s.m.i.
- 2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione / segnalazione certificata di inizio attività con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
- 3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
- 4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
- 5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i. sono conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte, reperibile sul sito istituzionale del Comune nella pagina dedicata allo sportello telematico SUE-SUAP.

#### Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

 Qualora prevista, la comunicazione di fine lavori per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380 / 2001 è conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul sito istituzionale del Comune nella pagina dedicata allo sportello telematico SUE-SUAP.

#### Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono

- preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

# Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Per lavori inerenti le bonifiche, trovano applicazione il Titolo V del D.Lgs. n. 152 / 2006, la L.R. n. 30 / 2008 nonché quanto disposto nelle D.G.R. 25- 6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.

### Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

- 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
- 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- È fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

#### Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

- 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede:
  - ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

- ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
- 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente:
- 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

### Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

- 1. Il titolare del titolo autorizzativo o di altra segnalazione / comunicazione, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo
- 6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 7. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

#### Articolo 65 Cartelli di cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di adeguate dimensioni, con l'indicazione:
  - del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso;
  - della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
- 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- Per i lavori pubblici il riferimento normativo relativamente ai contenuti del cartello di cantiere è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL

### Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo o della comunicazione / segnalazione di conservare la relativa documentazione. I riferimenti normativi di cui al presente comma sono il d.lgs. 152/2006 e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).
- 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

#### Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

- 1. La determinazione della tipologia di variazione (essenziale o non essenziale) rispetto all'ultimo stato autorizzato è determinata ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19 / 1999 e s.m.i.
- 2. In merito alle tolleranze esecutive tra progetto autorizzato e stato reale degli immobili, sono fatti salvi i disposti dei commi 1 e 2 dell'art. 34-bis del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i., per cui non costituiscono violazioni edilizie:
- Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
- limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo* 22 gennaio 2004, n. 42, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
- 3. In merito al comma 2 si specifica che le suddette tolleranze esecutive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.:

# Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Si applica il disposto del D.Lgs. n. 81 / 2008 e s.m.i.

# Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
- 4. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

# Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

# Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. È facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
- 4. L'intervento di ricostruzione, qualunque sia il regime amministrativo relativo alla pratica edilizia collegata, è sottoposto all'esame della Commissione Edilizia ai sensi del comma 9, art. 45.3 del presente Regolamento, nel rispetto dei tempi del procedimento.
- 5. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

# TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

# CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

# Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

- 1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
- 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - resistenza meccanica e stabilità;
  - sicurezza in caso di incendio;
  - tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - sicurezza nell'impiego;
  - protezione contro il rumore;
  - · risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
- 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
- 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
- Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
  - 1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
  - 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
  - 3. I pavimenti dei locali destinati a presenza continuativa di persone non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

- 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 7. In merito alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di esistenti sono da considerarsi i disposti del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., in particolare l'Allegato III.

# Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

- 1. Si intende per flessibilità progettuale l'adozione di misure che favoriscano l'adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L'obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale in quanto l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione che recuperi l'edificio esistente.
- 2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, in particolare per gli edifici pubblici.
- 3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
  - adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
  - adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
  - · evitare forme dei solai irregolari;
  - utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
  - dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
  - utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
  - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
  - utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
  - adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
  - adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona.
- Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

- 1. Si richiama nel merito quanto riportato all'articolo 14 del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i., all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla L.R. n. 16 della L.R. 4 ottobre 2018 n. 16
- 2. In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

# Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

- 1. Il radon è un gas naturale radioattivo incolore, inodore e insapore; per le sue caratteristiche chimico-fisiche fuoriesce facilmente dal sottosuolo e si disperde rapidamente nell'atmosfera ma tende ad accumularsi negli ambienti chiusi dove può raggiungere concentrazioni dannose per la salute umana.
- 2. La concentrazione di gas radon presente nel comune di Monasterolo di Savigliano è pari 161 Bg/m³ (media radon al piano terra dati ARPA Piemonte 2017).
- 3. Pur rimanendo nettamente inferiore ai valori di attenzione indicati da ARPA Piemonte (400 Bg/m³ per gli edifici esistenti, 200 Bg/m³ per i nuovi edifici) sulla base della normativa vigente, si consigliano i seguenti accorgimenti per ridurre la concentrazione del gas negli ambienti confinati:
  - favorire il ricambio d'aria aumentando la ventilazione naturale attraverso porte e finestre.
  - isolare l'abitazione dal terreno, sigillando crepe, condutture, aperture e tutto ciò che può costituire una via di ingresso dell'aria dal sottosuolo.
  - aumentare la pressione all'interno dei locali con l'immissione di aria dall'esterno.
  - ventilare naturalmente o artificialmente i vespai.
- 4. Nel solo caso gli aggiornamenti annuali dei rilevamenti condotti da ARPA Piemonte mostrassero il superamento del valore di 200 Bg/m³ secondo il criterio di cui al comma 2, dovrà essere allegata al progetto di trasformazione e/o uso di locali posti ai piani interrati e/o ai piani terra degli edifici, se non adeguatamente areati, destinati a funzioni che prevedono la permanenza di persone (locali ricreativi, bar, ristoranti, ecc...) una relazione redatta da un esperto qualificato che indichi la concentrazione di attività del gas Radon che dovrà comunque essere inferiore ai limiti indicati dalla Direttiva CE 1990 del 21 febbraio 1990 (400 Bq/m³ negli edifici già esistenti ed a 200 Bg/m³ in quelli nuovi).

# Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m.]

- sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, è stabilita in funzione della loro destinazione secondo quanto di seguito specificato: sono locali di abitabilità permanente:
  - a1 soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto, posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva uffici, studi, sale di lettura, gabinetti medici
  - a2 negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, locali per somministrazione alimenti e bevande
  - laboratori scientifici tecnici, officine meccaniche, laboratori industriali in cui si svolga attività lavorativa, cucine collettive parti di autorimesse ove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia
  - a4 aule scolastiche

#### sono locali accessori:

- b1 servizi igienici di uso collettivo (scuole, ospedali, attrezzature sportive, industrie, alberghi ecc...)
- b2 servizi igienici e bagni a servizio di una abitazione
- b3 servizi igienici individuali negli alberghi
- b4 scale che collegano più di due piani corridoio e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie o 8 metri di lunghezza magazzini e depositi in genere di superficie superiore a 15 mq. autorimesse per la parte di solo posteggio salette di macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza lavanderia, stenditoi e simili
- disimpegni o inferiori a 10 mq.
  ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;
  vani scala colleganti solo due piani;
  sale macchine con funzionamento automatico, salve particolari norme
  degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto a gestione
- 5. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, su parere della Commissione Edilizia Comunale.
- 6. Le altezze minime misurate tra il pavimento finito e il soffitto dei locali di tipo a e b di cui al comma 2 sono le seguenti; salvo maggiori altezze minime fissate per legge o in regolamenti speciali:
  - locali di tipo a1 m. 2,70
  - locali di tipo a2 situati al piano terreno m. 3,00, in piani superiori a p. terreno m. 2,70
  - locali di tipo a3 e a4 m. 3,00
  - locali di tipo b1-b2-b3-b4-b5 m. 2,40
- 7. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie, abitabile non inferiore a mg. 14 per i primi 4 abitanti e mg. 10 per ciascuno dei successivi.
- 8. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14 se per 2 persone.
- 9. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.
- 10.L'alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima,

- comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 "non inferiore a mq. 38, se per due persone".
- 11.Le camere d'albergo avranno una cubatura minima di 22 m3. per un posto letto e 40 m3. per due posti letto.
- 12. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali e precedentemente richiamate:
  - per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    - ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - per le costruzioni esistenti, nei casi di:
    - interventi edilizi e/o cambi di destinazione volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa anche se solo su parte degli stessi;
    - interventi edilizi e/o cambi di destinazione volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

In ogni caso sono consentiti recuperi per uso di abitabilità permanente di locali che presentino un'altezza media non inferiore a m. 2,20; per uso accessorio di locali con altezza media non inferiore a m. 2,00. Si richiamano inoltre i disposti dell'art. 6 della L.R. n. 16/2018.

- 13. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, nei locali di nuova costruzione non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
- 14. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 15. La realizzazione del soppalco è:
  - soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
  - consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 16. È comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
  - l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

#### Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

- 1. In riferimento alle c.d. "linee vita" si applicano il disposto dell'art. 15 della L.R. n. 20 / 2009 e il Regolamento Regionale 6/R/2016.
- 2. Nei progetti soggetti a regime di Permesso di Costruire tenuti al deposito della

documentazione di cui al comma 1, la documentazione tecnica va depositata allegata all'istanza.

# Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, vale sul territorio del comune di Monasterolo di Savigliano quanto disposto dalla L.R. n. 9 / 2016, in particolare le distanze da rispettare di cui all'art. 5 per quanto riguarda l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito.

# CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

#### Articolo 80 Strade

- La costruzione ed apertura al privato e/o pubblico transito di strade, di passaggi privati è soggetta all'autorizzazione dell'Autorità competente che ha facoltà di concedere o negare tal autorizzazione, in relazione alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. Sulla scorta di tali elementi saranno definite anche le caratteristiche dell'opera.
- 2. È vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale, se non adeguatamente regimato nel rispetto della relativa autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità competente.
- 3. Al livello del piano terra delle facciate prospicienti cortili o comunque spazi privati comuni e/o di uso o passaggio comune non è consentito posizionare alcun manufatto o apparati tecnologici, se non previa nulla osta degli aventi diritto all'uso e/o al passaggio nel cortile.

#### Articolo 81 Portici

- 1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse.
- 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
- 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio l'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

#### Articolo 82 Piste ciclabili

- 1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

# Articolo 83 Aree per parcheggio

- 1. La costituzione di aree adibite al parcheggio dei veicoli è normata dalla Legge n. 122 / 1989 e dall'art. 21 della L.R. n. 56 / 1977 e s.m.i.
- 2. Il fabbisogno di aree per parcheggio per le aree commerciali è calcolato ai sensi della D.C.R. n. 191-43016 / 2012.

### Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. Si considerano piazze e aree pedonalizzate gli spazi aperti prevalentemente pavimentati, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi possono

- eventualmente confluire.
- La pavimentazione degli spazi pubblici deve essere eseguita impiegando materiali e tecniche di posa compatibili con le caratteristiche morfologiche e architettoniche delle zone circostanti nel rispetto della normativa vigente riguardante il superamento delle barriere architettoniche.
- 3. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni.

### Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
- 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

#### Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 5,00 m.
- 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei

- fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del D.P.R. n. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

### Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante. Le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 6. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne e targhe indicanti attività commerciali, esercizi pubblici e privati, studi professionali, uffici, fronteggianti vie e spazi pubblici o visibili degli stessi, nelle aree di carattere storico-artistico e/o ambientale, è subordinato alle seguenti condizioni:
  - Le insegne e le targhe se non applicate direttamente sulla parete dovranno essere realizzate mediante braccio a mensola orizzontale rispetto al muro dell'edificio e sottostante targa appesa con catenella o semplici anelli.
  - Il braccio sarà realizzato in ferro pieno, verniciato in colore grigio scuro e la targa sarà in lamiera o legno, bifacciale con scritte e disegni comunque non fluorescenti.
  - Le insegne non potranno sporgere dal muro oltre cm. 100 e avranno dimensione massima in altezza di cm. 140.
  - Sono altresì ammessi insegne e targhe in legno o metallo applicate direttamente alla parete oppure lettere in scatolato di ottone retroilluminate applicate anch'esse direttamente alla parete.
  - · Per le insegne esistenti alla data di approvazione della presente

normativa, non conformi alle prescrizioni del presente articolo è fatto obbligo di sostituzione in occasione di interventi di interventi edilizi sui relativi edifici

7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.

# Articolo 88 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all'articolo 86, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
- 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
  - g. lapidi commemorative;
  - h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
- 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono

- ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

### Articolo 89 Recinzioni

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3. Le recinzioni di nuova costruzione o oggetto di ricostruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate secondo quanto prescritto per ogni singola zona individuata dalle Norme di Attuazione, come segue:
  - a. con basamento in muratura o calcestruzzo a vista di altezza massima pari a ml. 0,80 e soprastante rete o cancellata metallica fino ad una altezza massima complessiva di ml. 2,50. È consentita l'installazione di pannellature chiuse da valutarsi di volta in volta in sede di istruttoria del titolo abilitativo.
  - b. con pali in legno o ferro, infissi direttamente nel terreno o in piccole fondazioni non emergenti dal terreno, e rete grigliata per una altezza massima di ml. 2.00:
  - c. con barriere in legno naturale (eventualmente ancorato su basamenti in pietra non affioranti più di 25 cm. dal terreno) con altezza massima di ml. 1,50;
  - d. con muratura piena di h. massima pari a mt. 2,50.
- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5. Nel caso di aree soggette a strumento urbanistico esecutivo dovrà essere garantita una progettazione unitaria delle recinzioni in modo da realizzare un'uniformità compositiva per tipologia costruttiva e materiali di utilizzo. Tipologia e materiale delle recinzioni dovranno essere indicate con sufficiente grado di dettaglio in sede norme tecniche di attuazione del piano esecutivo.
- 6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore alla recinzione laterale ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all'articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5.
- 7. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato

- protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
- 8. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

#### Articolo 90 Numerazione civica

- Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso -a destra e ad una altezza variabile da 1,70 m a 3,00 m- e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

# CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

#### Articolo 91 Aree Verdi

- 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
- 3. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
- 6. In presenza di progetti e attività urbanistico-edilizie riguardanti ambiti dove sono presenti alberi monumentali di cui alla D.D. settore foreste della Regione Piemonte n. 2512 del 3 agosto 2017, attuativa della Legge n. 10 / 2013 nonché formazioni vegetali di pregio ambientale e paesaggistico individuate dal vigente Piano Paesaggistico Regionale e/o dallo strumento urbanistico comunale, il comune vigila sulla tutela e persegue il fine, qualora possibile, del ripristino qualitativo e quantitativo del bene ambientale e paesaggistico.
- 7. In sede di istruttoria e di valutazione presso la Commissione Edilizia Comunale, il progetto dovrà comunque dimostrare la non compromissione del bene ambientale e, nel caso questo sia in condizioni di conservazione precaria, idonee iniziative per il miglioramento quali-quantitativo del bene stesso.
- 8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 riguardano i progetti e le attività interessanti "beni paesaggistici" di cui alla tavola P2 del vigente Piano Paesaggistico Regionale solo nel caso si applichi regime di esclusione dall'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'allegato A al D.P.R. n. 31 / 2017. In caso contrario la tutela dei valori ambientali e paesaggistici è analizzata in sede di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

#### Articolo 92 Parchi urbani

- 1. Nei parchi urbani e nelle zone verdi e giardini privati e fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quando riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.
- 2. Eventuali nuove costruzioni, purché previste dallo strumento urbanistico, devono essere ubicate in modo da salvaguardare il più possibile gli esemplari di piante di medio ed alto fusto.
- 3. Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia assolutamente necessario abbattere alberi di medio e alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di altrettanti alberi possibilmente della stessa grandezza ed essenza.

#### Articolo 93 Orti urbani

- 1. Nel territorio comunale non sono presenti aree destinate ad utilizzo per "orti urbani".
- 2. Qualora il comune intenda promuovere l'utilizzo di aree per gli orti urbani, la gestione delle stesse e le infrastrutture necessarie (reti di irrigazione, serre mobili, ecc...) dovrà essere regolata da apposito regolamento.

# Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Nel territorio comunale non sono presenti parchi e -conseguentemente- percorsi in territorio rurale.

## Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

1. Nel territorio comunale non sono presenti sentieri censiti ai sensi della L.R. n. 12 / 2010 e del Regolamento Regionale 9/R-2012 né rifugi alpini

#### Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

- I progetti a carattere urbanistico ed edilizio che comportano la pavimentazione o la sistemazione artificiale del suolo, sempre che non sia espressamente indicato dalla normativa vigente, devono comunque adottare, per quanto possibile, soluzioni tecnologiche e tipologiche atte a non compromettere la permeabilità del suolo e la capacità di ricarica degli acquiferi sotterranei.
- 2. Il ricondizionamento e la chiusura di pozzi non conformi al disposto del comma 6 dell'art. 2 della L.R. n. 22 / 1996 avviene in conformità alle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
- 3. Per l'installazione delle sonde geotermiche si applica quanto specificato con le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.

# CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETITECNOLOGICHE

# Articolo 97 Approvvigionamento idrico

- 1. Per l'approvvigionamento idrico, che si effettui tramite allacciamento al pubblico acquedotto, per mezzo di pozzo idropotabile, attraverso sorgenti o altre modalità valgono i disposti di:
  - a. D.Lgs. n. 152 / 2006 e s.m.i., in particolare l'art. 94;
  - b. L.R. n. 22 / 1996 e s.m.i. (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
  - c. Regolamento Regionale n. 10/R del 29/03/2003 (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
  - d. Regolamento Regionale n. 15/R del 11/12/2006 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)
  - e. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. 117-10731/2007.

# Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

- 1. È vietato immettere nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc) acque usate per usi domestici, industriali, ecc.... diverse da quelle meteoriche.
- 2. Per quanto riguarda la depurazione e lo smaltimento delle acque valgono i disposti della seguente normativa:
  - a. Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
  - b. D.Lgs. n. 152 / 2006 e s.m.i., Parte Terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
  - c. L.R. n. 13 / 1990 e s.m.i. (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
  - d. L.R. n. 48 / 1993 e s.m.i. (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.)
  - e. L.R. n. 6 / 2003 e s.m.i.(Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
  - f. Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne)
  - g. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. 117-10731/2007.

#### Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

- 1. L'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
  - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo pubblico e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
  - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energie:
- f. devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
- 2. Per quanto riguarda la normativa di riferimento valgono i disposti seguenti:
  - a. D.Lgs. n. 152 / 2006 e s.m.i., in particolare gli artt. n. 198, 199 e 205;
  - b. L.R. n. 24 / 2002 e s.m.i. (Norme per la gestione dei rifiuti)
  - c. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.
- 3. Il presente articolo non riguarda lo smaltimento del materiale edile e di risulta prodotto nei cantieri, che è assoggettato a specifica normativa (vedi comma 5, art. 66 presente regolamento).

#### Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

- 1. In relazione alla distribuzione dell'energia elettrica, sono vigenti i disposti dei seguenti riferimenti normativi:
  - a. L.R. n. 43 / 2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
  - b. L.R. n. 19 / 2004 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
  - c. Deliberazione del Consiglio regionale n.351-3642 del 3 febbraio 2004, "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
  - d. D.G.R. n. 19-4076 del 2 luglio 2012, "Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale";
  - e. D.G.R. n. 29-3386 del 30 maggio 2016, "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale".

#### Articolo 101 Distribuzione del gas

- 1. In relazione alla distribuzione del gas, sono vigenti i disposti dei seguenti riferimenti normativi:
  - a. L.R. n. 43 / 2000 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria);
  - b. D.G.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento".

C.

#### Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

- 1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio (con le necessarie canalizzazioni atte a contenere i cavi per il trasporto dell'energia) per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali (privati obbligatori) o no.
- 2. Valgono inoltre le seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
  - a. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione per un numero di spazi a parcheggio non inferiore al 30% di quelli totali:
  - b. Per gli edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 metri quadrati devono essere garantiti, con arrotondamento all'unità superiore, almeno due punti di connessione ogni 10 posti auto, fatta salva l'accessibilità per i parcheggi multipiano ad almeno un punto di connessione per ciascun piano.
- 3. Come previsto dal D.L. n. 83 / 2012 che ha modificato l'art. 4 del T.U. n. 380/2001 le disposizioni di cui sopra non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
- 4. Nel caso di parcheggi pubblici a realizzarsi come quota di standard urbanistici in sede di strumenti urbanistici esecutivi è da prevedersi l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione -, per un numero di spazi a parcheggio da stabilirsi in sede di convenzione del piano attuativo, variabile in funzione di zona urbanistica e previsione insediativa.

## Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

- 1. In tutto il territorio comunale valgono i disposti della D.G.R. n. 46-11968 del 4 agosto 2009 "Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della L.R. n. 13 / 2007 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).
- 2. L'installazione di impianti fotovoltaici a terra è possibile nei siti e alle condizioni di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010".
- 3. Per mitigare l'eventuale inserimento degli impianti fotovoltaici a terra nel contesto rurale del territorio comunale, dovranno essere proposte soluzioni armonizzate con l'ambiente circostante, dimostrando un adeguato inserimento paesaggistico. A tal fine, l'utilizzo di barriere o quinte verdi dovrà privilegiare piantumazioni di altezza adeguata e di tipo autoctono.

4. Per quanto riguarda le modalità di installazione ed inserimento degli impianti solari termici, impianti da fonte rinnovabile e serre solari valgono i disposti della D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009, in particolare l'art. 21. Sono fatte salve le prescrizioni e le indicazioni date dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC nelle diverse zone urbanistiche.

#### Articolo 104 Telecomunicazioni

- 1. In tutto il territorio comunale valgono i disposti della L.R. n. 19 / 2004 e s.m.i.
- 2. In ottemperanza alla D.D. n. 218 del 9 luglio 2014, le istanze inerenti l'autorizzazione, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la comunicazione e l'autocertificazione di attivazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici, di cui al D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche" sono inviate dai soggetti interessati mediante apposita modulistica predisposta sullo sportello telematico SUAP.
- 3. Sono altresì vigenti le disposizioni dei seguenti atti attuativi di cui alla normativa citata al comma 1:
  - a. D.G.R. n. 24-11783 del 20 Luglio 2009, "Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre":
  - b. D.G.R. n. 86-10405 del 22 dicembre 2008, "Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica";
  - c. D.G.R. n. 43-9089 del 1º luglio 2008, "Modificazione della D.G.R. n 25 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti";
  - d. D.G.R. n. 25-7888 del 21 dicembre 2007, "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti";
  - e. D.G.R. n. 63-6525 del 23 luglio 2007, "Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva";
  - f. D.G.R. n. 39-14473 del 29 dicembre 2004, "Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)".

# CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

#### Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

- 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2. È prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
- 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7. La sistemazione dei terreni annessi alle costruzioni potrà essere realizzata con espresso divieto di modificare le quote originarie del piano di campagna ad esclusione degli accessi e delle rampe per il piano interrato o seminterrato e dei movimenti di terra atti a livellare il terreno, per sistemazione di orti o giardini, o a prevenire situazioni di insalubrità; in tal caso comunque la sistemazione definitiva del terreno dovrà essere esplicitamente prevista ed accordata in sede di rilascio del titolo abilitativo.
- 8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. n. 639 / 1910.

#### Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.

- Nel pieno rispetto delle norme di attuazione del vigente PRGC, le quali forniscono prescrizioni ed indicazioni per le diverse zone urbanistiche, il Comune persegue in ogni area del proprio territorio l'obiettivo di tutelare, conservare e valorizzare gli elementi architettonici di pregio degli edifici e di garantire un adeguato decoro urbano attraverso la tinteggiatura degli edifici esistenti.
- 2. Per tutto il territorio comunale valgono le indicazioni, da adoperarsi sia come linea guida in sede di predisposizione del progetto sia di valutazione dello stesso in sede di Commissione Edilizia, contenute nella D.G.R. n. 30-13616 del 22 Marzo 2010, "Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la

- progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"".
- 3. Il comune prevede, compatibilmente con le risorse di bilancio annuale, l'erogazione di contributi per gli interventi di recupero delle tinteggiature di edifici esistenti e ne demanda le modalità attuative e gestionali all'apposito "Regolamento comunale per l'erogazione di contributi per interventi di recupero della tinteggiatura degli edifici esistenti" il cui testo è consultabile sul sito internet istituzionale del comune.
- 4. Tutti i progetti degli interventi da condursi nelle aree R1 Complessi di interesse storico-artistico-ambientale e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere adeguatamente documentati in ordine alle caratteristiche storiche ed ambientali, nonché alle condizioni statiche ed igieniche dei fabbricati.
- 5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono uniformarsi in modo critico ed attento alle tradizioni costruttive locali, alle tipologie ed all'ambiente circostante, adottando soluzioni e materiali che vi si accostino con estrema sobrietà e uniformità. Con specifico riferimento agli interventi su fabbricati ricadenti in aree R1 Complessi di interesse storico-artistico-ambientale e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, nonché su immobili classificati beni culturali ai sensi del successivo art. 118 del presente Regolamento, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a. le facciate degli edifici debbono essere finite con intonaco tradizionale a frattazzo di calce o cemento, in muratura di mattoni a vista tipo paramano o in pietra naturale in quanto costituente la muratura; è escluso ogni tipo di rivestimento:
  - b. le zoccolature, se previste in quanto originariamente esistenti, debbono essere di pietra non levigata, i giunti stilati a cemento o con pannelli in opera o prefabbricati in c.a. facciavista.
  - c. le aperture dovranno essere conformate, sia in larghezza che in altezza, e distribuite secondo le dimensioni, le scansioni ed i rapporti mediamente corrispondenti a quelli tradizionali presenti nell'area.
- 6. Per interventi edilizi interessanti fabbricati di recente costruzione o interessati da rilevanti interventi di ristrutturazione in epoca recente, posti nelle medesime aree del comma 4, è demandata l'applicazione o meno delle prescrizioni di cui al precedente comma con una valutazione caso per caso, da attuarsi in sede di istruttoria del procedimento edilizio e di valutazione dello stesso da parte della Commissione Edilizia Comunale.
- 7. È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:
  - a. ove si preveda la conservazione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia ed alla cultura locale;
  - b. in interventi per i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizzativi, un eccezionale valore architettonico ed ambientale;
  - c. in intervento di recupero parziale o di ampliamento di edifici ove la porzione di fabbricato non oggetto d'intervento sia prevalente su quella oggetto d'intervento, e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o ampliamento avvenuto, di conseguire l'unitarietà formale dell'intero edificio. In tal caso nel recupero o nell'ampliamento dovranno essere adottati materiali e tecnologie costruttive assimilabili a quelli della restante porzione di fabbricato purché compatibili con il contesto ambientale edilizio-esistente.

#### Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono:

- a. avere altezza non inferiore a 1,00 m. e non superiore a 1,50 m.;
- b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

#### non devono:

- c. essere scalabili;
- d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
- 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi legno, profilati in ferro pieno e scatolato; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
- 3. Con specifico riferimento agli interventi su fabbricati ricadenti in aree R1 Complessi di interesse storico-artistico-ambientale e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, nonché su immobili classificati beni culturali ai sensi del successivo art. 118 del presente Regolamento, valgono le seguenti prescrizioni:
  - a. ringhiere, inferriate, parapetti, cancellate e cancelli in ferro pieno tondo o quadrello, con disegno semplice, od in ferro battuto, consono alle tipologie di facciata.
- 4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
- 5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a. Strade:
    - i. strade provviste di marciapiedi: non superiori alla larghezza del marciapiede con un massimo m. 0,90 per balconi e pensiline che devono essere posti ad una altezza non inferiore a un 2,50 dal piano marciapiede;
    - ii. strade sprovviste di marciapiede con transito veicolare: massimo m. 0,90 per balconi e pensiline che devono essere posti ad una altezza non inferiore a m. 4,50 dal piano stradale;
    - iii. strade sprovviste di marciapiede senza traffico veicolare: massimo m. 0,90 per balconi e pensiline che devono essere posti ad una altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano stradale;
  - b. 1,5 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,10 m dal piano del marciapiede. Alle stesse condizioni sono ammesse tende parasole su strade sprovviste di marciapiede ma prive di traffico veicolare;
  - c. 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m
- 6. La collocazione di tende parasole retraibili aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
- 7. <u>Tenuto conto della specifica tipologia di opere si ritiene di normare in via generale la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici alle seguenti condizioni: -lo spessore massimo consentito è di cm 15 comprensivo di intonaci e finiture; -dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con</u>
  - -dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
  - -in presenza di un marciapiede o comunque un camminamento ben individuato e protetto occorrerà verificare che la larghezza dello stesso, a seguito della realizzazione del cappotto termico, risulti ancora almeno di m 1,50 nel rispetto delle condizioni precisate dagli artt. 3,4 e 6 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.6.792 del 5/11/01;
  - -nel caso in cui la condizione di cui al punto precedente non possa essere rispettata la realizzazione del cappotto termico sarà comunque consentita a partire dalla soletta del piano primo compresa, purché lo stesso piano non risulti ad un'altezza inferiore a mt 2.50 in modo da non pregiudicare la viabilità pedonale;

-l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, del rispetto delle caratteristiche architettoniche dei fabbricati e della sicurezza, della circolazione veicolare e pedonale; gli interventi dovranno essere correttamente inseriti ed integrati nel contesto circostante, adottando le misure di mitigazione più idonee;

-nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;

- -l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà comunale;
- -non sarà possibile l'occupazione di sede stradale con un cappotto termico a rivestimento delle pareti di un fabbricato nelle strade dove non è presente un marciapiede o comunque un camminamento ben individuato e protetto, che comporterebbe una riduzione della sezione stradale viabile o comunque di un'area di sosta o parcheggio; tuttavia, sarà possibile realizzare il cappotto termico a partire da un'altezza non inferiore a m 4.50;
- -la realizzazione del cappotto termico aggettante su spazio pubblico costituisce servitù e comporta la permanente occupazione del suolo pubblico; conseguentemente dovrà essere ottenuta l'autorizzazione prevista dal regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico. Non è dovuto alcun canone per i rivestimenti a cappotto che occupano i prospetti soltanto a partire dal primo solaio qualora posto ad altezza di almeno m 2,50 dal piano circostante;
- -nel centro storico (R1) è prioritariamente vietato eseguire cappotti aggettanti su spazi pubblici, fatti salvi gli interventi su fabbricati privi di valore storico documentario, in relazione ai quali la Commissione Locale per il Paesaggio riconosca, in seguito all'intervento proposto, un rilevante miglioramento estetico ambientale.

#### Articolo 108 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente, sentita la Commissione Edilizia, allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. È inoltre fatto salvo quanto specificatamente previsto nelle norme tecniche di attuazione o graficamente individuato nelle tavole di P.R.G.C.

#### Articolo 109 Piano del colore

- 1. Il comune di Monasterolo di Savigliano non è dotato di Piano del colore.
- 2. Colore e tipologia di materiale utilizzato per le tinteggiature, nelle more della predisposizione del piano di cui al comma 1, sono valutate dall'ufficio tecnico in sede di esame del progetto, eventualmente con il supporto della Commissione Edilizia Comunale, così come specificato all'art. 105 del presente regolamento.
- 3. In ogni caso i fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, si devono armonizzare nei materiali di rivestimento e nelle tinteggiature con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
- 4. Nella tinteggiatura di edifici esistenti posti nelle aree di PRGC R1- Complessi di interesse storico-artistico-ambientale e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, nonché su immobili classificati beni culturali di cui all'art. 118 del presente regolamento vigono le seguenti prescrizioni:
  - a. dovranno essere ripristinati gli elementi decorativi originari, con particolare riguardo agli elementi architettonici immaginari e figurativi della pietra, quali

- lesene, portali, architravi, cordolature, fregi, cornici, zoccolature, spigoli e simili
- negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.
- 5. Per interventi edilizi interessanti fabbricati di recente costruzione o interessati da rilevanti interventi di ristrutturazione in epoca recente, posti nelle medesime aree del comma 4, è demandata l'applicazione o meno delle prescrizioni di cui al precedente comma con una valutazione caso per caso, da attuarsi in sede di istruttoria del procedimento edilizio e di valutazione dello stesso da parte della Commissione Edilizia Comunale.
- 6. È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:
  - a. ove si preveda la conservazione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia ed alla cultura locale;
  - b. in interventi per i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizzativi, un eccezionale valore architettonico ed ambientale;
  - c. in intervento di recupero parziale o di ampliamento di edifici ove la porzione di fabbricato non oggetto d'intervento sia prevalente su quella oggetto d'intervento, e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o ampliamento avvenuto, di conseguire l'unitarietà formale dell'intero edificio. In tal caso nel recupero o nell'ampliamento dovranno essere adottati materiali e tecnologie costruttive assimilabili a quelli della restante porzione di fabbricato purché compatibili con il contesto ambientale edilizio-esistente.

#### Articolo 110 Coperture degli edifici

- 1. Le tipologie di coperture consentite nelle diverse zone urbanistiche, sia sui nuovi edifici che in caso di lavori su edifici esistenti, sono normate dal vigente PRGC.
- 2. In sede di predisposizione del progetto i tecnici incaricati possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").
- 3. Negli interventi su edifici esistenti posti nelle aree di PRGC R1 Complessi di interesse storico-artistico-ambientale e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, nonché su immobili classificati beni culturali di cui all'art. 118 del presente regolamento vigono le seguenti prescrizioni:
  - a. gli edifici debbono avere la copertura a doppia falda o a padiglione con coppi tradizionali in cotto. La copertura ad una falda è ammessa eccezionalmente quando la manica dell'edificio non renda opportune le soluzioni anzidette.
  - b. le pantalere ed i passafuori debbono essere realizzati in legno in assenza di cornicione; essi debbono avere sporgenza minima di 40 cm. I canali ed i pluviali se in vista dovranno essere in lamiera verniciata od in rame. Sono ammessi materiali di copertura sintetici in caso di fabbricati accessori aventi copertura separata da quella dell'edificio principale sempreché abbiano gli stessi requisiti estetici di quelli anzidetti.
- 4. Per interventi edilizi interessanti fabbricati di recente costruzione o interessati da rilevanti interventi di ristrutturazione in epoca recente, posti nelle medesime aree del comma 4, è demandata l'applicazione o meno delle prescrizioni di cui al precedente comma con una valutazione caso per caso, da attuarsi in sede di istruttoria del procedimento edilizio e di valutazione dello stesso da parte della Commissione Edilizia Comunale.
- 5. È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:

- a. ove si preveda la conservazione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia ed alla cultura locale;
- b. in interventi per i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizzativi, un eccezionale valore architettonico ed ambientale;
- c. in intervento di recupero parziale o di ampliamento di edifici ove la porzione di fabbricato non oggetto d'intervento sia prevalente su quella oggetto d'intervento, e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o ampliamento avvenuto, di conseguire l'unitarietà formale dell'intero edificio. In tal caso nel recupero o nell'ampliamento dovranno essere adottati materiali e tecnologie costruttive assimilabili a quelli della restante porzione di fabbricato purchè compatibili con il contesto ambientale edilizio-esistente.

#### Articolo 111 Illuminazione pubblica

- 1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 31 / 2000 e alla D.G.R. n. 29-4373 del 20 novembre 2006 "Art. 8 l.r. 24 marzo 2000 n.31" Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche" Individuazione delle aree sensibili all'inquinamento luminoso".
- 2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.
- 3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.
- 4. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. In ogni caso l'illuminazione deve essere di tipo cut-off cioè formata da apparecchi illuminanti totalmente schermati.
- 5. È fatto divieto di posizionare negli spazi di pertinenza esterni di immobili privati, specialmente se posizionati ai margini di strade extraurbane, fari o fanali che proiettino luce in direzione del flusso veicolare arrecando pericolo alla circolazione stradale.

#### Articolo 112 Griglie ed intercapedini

- 1. Il presente articolo riguarda le griglie e le intercapedini così come definite nel successivo art. 127
- 2. Gli aspetti di cui al presente Capo sono trattati entro il medesimo art. 127.

## Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto

- dell'ambiente in cui sono installate.
- Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
- 5. Gli impianti di condizionamento a servizio di singole unità immobiliare devono essere installati in maniera che le unità esterne siano il meno visibile possibile dalla pubblica via. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti al rumore prodotto dalle stesse unità, si richiamano i disposti del vigente Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

#### Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

- 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
- 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti:
  - a. ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o da strade prive di marciapiede ma senza traffico veicolare;
  - b. ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade con traffico veicolare prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. Inferiormente a tale quota l'aggetto massimo consentito non potrà superare i cm. 10 ed in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
- 4. Nelle aree di PRGC R1 Complessi di interesse storico-artistico-ambientale, e nelle aree R2 Complessi di vecchio impianto di interesse ambientale, nonché su immobili classificati come beni culturali di cui all'art. 118 del presente regolamento sono previste le seguenti prescrizioni:
  - a. i serramenti (obbligatoriamente in legno per la sola zonaR1) saranno ad ante o a scorrere (nel caso in cui siano proposte persiane "a scorrere" le stesse dovranno essere previste con sistema a scomparsa) in colore naturale o scurito o tinteggiati in colori grigio, marrone o verde di tonalità propria delle antiche consuetudini. È ammessa la protezione di sicurezza delle finestre al 1° e 2° piano fuori terra con inferriate fisse a disegno semplice (quadrotte o a bacchette). I serramenti delle vetrine e di accesso ai negozi avranno di norma gli stessi requisiti sopradefiniti; la protezione sarà assicurata con pannelli asportabili o ad anta; sono escluse tapparelle di qualsiasi tipo, tende alla veneziana, saracinesche e serrande metalliche di qualsiasi tipo. Serramenti in ferro, saracinesche e serrande sono ammesse unicamente per accessi di servizio su facciate degli edifici non visibili da spazi pubblici, o di protezione a vani tecnici di impianti tecnologici. Per vetrine, mostre ed in genere facciate di

negozi potranno essere adottati diversi materiali e soluzioni da quelli sopradefiniti, qualora costituiscano proposte di alta qualità architettonica capaci di realizzare equilibrati inserimenti nell'ambiente circostante; tali proposte dovranno essere adeguatamente documentate in sede di richiesta dell'intervento.

- 5. Per interventi edilizi interessanti fabbricati di recente costruzione o interessati da rilevanti interventi di ristrutturazione in epoca recente, posti nelle medesime aree del comma 4, è demandata l'applicazione o meno delle prescrizioni di cui al precedente comma con una valutazione caso per caso, da attuarsi in sede di istruttoria del procedimento edilizio e di valutazione dello stesso da parte della Commissione Edilizia Comunale.
- 6. È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra indicati nei seguenti casi:
  - a. ove si preveda la conservazione di materiali e tecnologie appartenenti alla storia ed alla cultura locale;
  - b. in interventi per i quali si riconosce negli atti amministrativi autorizzativi, un eccezionale valore architettonico ed ambientale;
  - c. in intervento di recupero parziale o di ampliamento di edifici ove la porzione di fabbricato non oggetto d'intervento sia prevalente su quella oggetto d'intervento, e le sue caratteristiche costruttive non consentano, a recupero o ampliamento avvenuto, di conseguire l'unitarietà formale dell'intero edificio. In tal caso nel recupero o nell'ampliamento dovranno essere adottati materiali e tecnologie costruttive assimilabili a quelli della restante porzione di fabbricato purchè compatibili con il contesto ambientale edilizio-esistente.

#### Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

- 1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 2. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
- 3. Per le informazioni specifiche relative ai chioschi e ai dehor non inerenti agli aspetti di cui al presente Capo, valgono i disposti dell'art. 87 del presente Regolamento.

#### Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Relativamente ai cartelloni pubblicitari valgono le stesse disposizioni del precedente articolo.

#### Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

- 1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno potranno essere realizzati, secondo quanto prescritto per ogni singola zona individuata dalle Norme di Attuazione del P.R.G.C., con le seguenti modalità:
  - a. di altezza massima rispetto al piano di campagna non superiore a ml. 1,50;
  - b. di altezza massima rispetto al piano di campagna non superiore a ml. 3,00.
- 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 1,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

- 3. Le parti dei muri fuori terra esposti alla pubblica vista debbono essere realizzati o rifiniti in pietra di tipo tradizionale con l'esclusione del semplice rivestimento con lastre sottili
- 4. Eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
- 5. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- 6. Per i muri di sostegno isolati, l'autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
- 7. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

#### Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

- 1. I beni culturali di cui alla parte II e i beni paesaggistici di cui alla parte III del D.Lgs. n. 42 / 2004 e s.m.i. sono individuati ai sensi dei disposti della suddetta normativa e del vigente Piano Paesaggistico Regionale e sottoposti a specifici regimi di tutela, conservazione e valorizzazione.
- 2. I beni culturali e architettonici di cui alla L.R. n. 35 / 1995 sono censiti in apposito catalogo approvato con D.C.C. n. 35 / 2007 che costituisce parte integrante del presente regolamento ed è riportato in allegato. (Allegato A)

#### Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

- 1. Nel comune di Monasterolo di Savigliano non sono presenti cimiteri monumentali e/o aventi rilevanti caratteristiche storiche.
- 2. Si rimanda al Piano Regolatore Cimiteriale per gli aspetti di competenza.

#### Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

- 1. Nella progettazione dei luoghi pubblici, al fine di creare luoghi sicuri dal punto di vista della frequentazione da parte di tutti, occorre avere riguardo a:
  - a. visibilità: curando vista generale, linee di vista tra abitazioni e spazio pubblico, buona illuminazione delle aree pubbliche/private, estrema visibilità / chiarezza dei percorsi anche supportata da sistemi di TVCC nelle ore notturne, ecc..;
  - b. attrattiva, curando colori, materiali, illuminazione, rumore, odore, arredo urbano, ecc..;
- 2. Le aree destinate ad essere attrezzate e fruite quale verde pubblico di quartiere, ma anche quelle private aperte al pubblico, dovranno costituire l'affaccio principale degli edifici al fine di fornire continua sorveglianza spontanea dei luoghi. In linea di massima le aree verdi di una certa consistenza (parchi, parchi-giardino) andranno possibilmente circondate da strade, anche destinate al solo transito locale, aventi possibilmente caratteristiche tali da favorire la moderazione della velocita e del traffico in genere. Per quelle di minore estensione e necessario che lungo almeno un

- lato venga tracciata una strada pubblica onde consentire il passaggio di mezzi nonché favorire i controlli da parte delle forze dell'ordine deputate ai controlli.
- 3. Gli stalli di sosta dovranno prioritariamente essere collocati lungo le strade, possibilmente in posizione parallela alla corsia di marcia, evitando il più possibile, soprattutto in zone a bassa densità edilizia, la loro concentrazione in aree costituenti retri/fianchi di edifici pressoché ciechi.
- 4. È necessario prevedere che alcuni stalli, i più illuminati ed i più vicini alle vie di comunicazione siano riservati alle donne; e inoltre necessario prevedere un numero congruo di parcheggi per persone con ridotte capacita motorie come richiesto dalla vigente normativa in materia.
- 5. La concentrazione degli stalli, qualora serva a soddisfare lo standard di P.R.G.C., possibilmente deve essere posizionata nelle aree antistanti gli edifici, quale che sia la loro destinazione d'uso. Ciò anche in funzione dell'incentivazione all'utilizzo degli stessi. Non va infatti dimenticato che, al di là dell'attenzione all'estetica urbana, la progettazione dei luoghi deve essere finalizzata all'utilità e alla comodità di chi ne abbisogna, in modo da renderli effettivamente adoperati e quindi generare il movimento che sta alla base della sicurezza nelle città.
- 6. I percorsi devono essere pavimentati in materiali antisdrucciolevoli e dotati degli accorgimenti necessari a consentire l'orientamento per gli ipovedenti e per gli ipoudenti udenti ed a tale scopo e importante prevedere sempre segnali sonori per i semafori ed indicatori sonori diversi.

#### CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

### Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. In materia di serre bioclimatiche o serre solari valgono i disposti della D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009.

### Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

- 1. Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici nel rispetto delle caratteristiche del paesaggio, dei singoli edifici e delle aree pertinenziali.
- 2. Sono fatti salvi eventuali pareri e/o atti di assenso da richiedersi in caso di interventi ricadenti in aree vincolate per motivi storico-artistici, monumentali, paesaggistici, ambientali.
- 3. Si rimanda al comma 7, art. 73 del presente Regolamento per quanto di competenza.

#### Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

- 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche negli scarichi delle acque bianche o, in assenza di esse ed in mancanza di altre soluzioni alternative, in fognatura; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
- 6. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

#### Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
  - a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
  - b. alla manutenzione e pulizia;
  - c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
- 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
- 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo:
  - b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un

percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

#### Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

- 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
- 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - a. altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mg;
  - b. altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mg;
  - c. altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mg.
- 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 8. È vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

#### Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

- 1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

- 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti
- 9. È vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

#### Articolo 128 Recinzioni

1. Le recinzioni sono trattate all'art. 89 del presente Regolamento. Si rimanda a detto articolo anche per i temi inerenti questo Capo.

#### Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

- 1. I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
- 2. Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

#### Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

- 3. Si considerano aree di pertinenza quelle aree la cui superficie abbia contribuito totalmente o parzialmente alla realizzazione del volume dell'edificio assentito sulle aree medesime.
- 4. Un'area di pertinenza deve considerarsi già asservita quando vi risultano assentiti e realizzati edifici i cui parametri di superficie e di volume siano pari a quelli consentiti dal vigente P.R.G.C. nella zona territoriale omogenea di riferimento. Su dette aree, sotto l'aspetto urbanistico, vige il vincolo di asservimento fino alla permanenza degli edifici.
- 5. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 6. La sistemazione dei terreni annessi alle costruzioni potrà essere realizzata con il divieto di modificare le quote originarie del piano di campagna ad esclusione degli accessi e delle rampe per il piano interrato o seminterrato e dei movimenti di terra atti a livellare il terreno, per sistemazione di orti o giardini, o a prevenire situazioni di insalubrità; in tal caso comunque la sistemazione definitiva del terreno dovrà essere esplicitamente prevista ed accordata in sede di rilascio del titolo abilitativo.
- 7. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale.

#### Articolo 131 Piscine

- 1. Il presente articolo si riferisce alla realizzazione di piscine private.
- 2. Il rivestimento delle piscine deve essere in piastrelle o in materiale plastico nei colori della gamma verde-azzurro o della gamma dei colori delle terre in toni chiari;
- 3. La pavimentazione intorno alla vasca deve essere eseguita con materiale lapideo di provenienza locale;
- 4. La struttura deve essere completamente interrata;
- 5. Le distanze da rispettare devono essere di ml. 2,00 dal confine, ml.5,00 dalle strade, e comunque nel rispetto di quanto prescritto dal codice della strada.

#### Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
- 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

### TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

### Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

- 1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i., Titolo IV, dell'articolo 59 della L.R. n. 56 / 1977 e della D.G.R. 40-5094/2012.
- 2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
- 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.

#### Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

- Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i.
- 2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
- 3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i.

#### Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 / 2001 e s.m.i., Titolo IV e dall'articolo 11 della L.R. n. 19 / 1999 e s.m.i. previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della Legge n. 689 / 1981 e s.m.i.

#### **TITOLO V NORME TRANSITORIE\***

#### Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

#### Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

- 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della I.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento (riportate integralmente nell'allegato B al presente Regolamento Edilizio).
- 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

### **INDICE**

PARTE PRIMA		. 1
PRINCIPI GENEI	RALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	. 1
CAPO I L	E DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	. 1
Articolo 1	Superficie territoriale (ST)	
Articolo 2	Superficie fondiaria (SF)	1
Articolo 3	Indice di edificabilità territoriale (IT)	1
Articolo 4	Indice di edificabilità fondiaria (IF)	1
Articolo 5	Carico urbanistico (CU)	1
Articolo 6	Dotazioni Territoriali (DT)	2
Articolo 7	Sedime	2
Articolo 8	Superficie coperta (SC)	2
Articolo 9	Superficie permeabile (SP)	2
Articolo 10	Indice di permeabilità (IPT/IPF)	3
Articolo 11	Indice di copertura (IC)	3
Articolo 12	Superficie totale (STot)	3
Articolo 13	Superficie lorda (SL)	3
Articolo 14	Superficie utile (SU)	3
Articolo 15	Superficie accessoria (SA)	4
Articolo 16	Superficie complessiva (SCom)	4
Articolo 17	Superficie calpestabile (SCa)	4
Articolo 18	Sagoma	5
Articolo 19	Volume totale o volumetria complessiva (V)	5
Articolo 20	Piano fuori terra	5
Articolo 21	Piano seminterrato	5
Articolo 22	Piano interrato	5
Articolo 23	Sottotetto	5
Articolo 24	Soppalco	6
Articolo 25	Numero dei piani (NP)	6
Articolo 26	Altezza lorda (HL)	6
Articolo 27	Altezza del fronte (HF)	6
Articolo 28	Altezza dell'edificio (H)	7
Articolo 29	Altezza utile (HU)	7
Articolo 30	Distanze (D)	7
Articolo 31	Volume tecnico	7
Articolo 32	Edificio	8

Articolo 3	33 Edificio Unifamiliare	8
Articolo 3	34 Pertinenza	8
Articolo 3	35 Balcone	8
Articolo 3	36 Ballatoio	8
Articolo 3	37 Loggia/Loggiato	8
Articolo 3	38 Pensilina	8
Articolo 3	39 Portico/Porticato	9
Articolo 4	40 Terrazza	9
Articolo 4	41 Tettoia	9
Articolo 4	42 Veranda	9
Articolo 4	43 Indice di densità territoriale (DT)	9
Articolo 4	44 Indice di densità fondiaria (DF)	9
CAPO II D	ISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA	10
a) Defi	nizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso	10
•	ocedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di degli stessi	
c) La n	nodulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa	10
PARTE SECO	NDA	38
DISPOSIZION	I REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	38
TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI	38
CAPO I	SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	38
	45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico pe	
	della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo o o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa qu	
	a locale	
45.1	Sportello unico edilizia	38
45.2	Sportello unico attività produttive	38
45.3	Commissione edilizia	38
45.4	Commissione locale per il paesaggio	40
45.5 strateg	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambie	
Articolo 4 progettu	46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elal ali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	
Articolo 4	47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP	45
CAPO II	ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI	46
Articolo 4	48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	46
Articolo 4	49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	46
Articolo !	50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	46
Articolo !	51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	47

Articolo 52 rateizzazioni	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e 47	
Articolo 53	Pareri preventivi	48
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	48
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	48
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	48
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	49
TITOLO II DISC	IPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	50
CAPO I NO	DRME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	50
relative ai so	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche ggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e de lavori, della sicurezza etc.	
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori	50
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico	50
Articolo 61 ordigni bellic	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amian i etc.	•
CAPO II NO	DRME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	52
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori	52
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello	52
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	53
Articolo 65	Cartelli di cantiere	54
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	54
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	55
Articolo 68 realizzazione	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di dell'opera	55
Articolo 69 interventi di	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	55
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	56
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	56
FUNZIONALI	POSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE,	
	sciplina dell'oggetto edilizio	
	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	
Articolo 73 energetica e all'utilizzo di	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	a ti o
Articolo 74 progettuale	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità 58	

	•	Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai banistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità mbientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri 58	
	Articolo 76	Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas rado	n 59
	Articolo 77 uso abitativo	Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali a e commerciale	
	Articolo 78	Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	61
	Articolo 79 lecito e la rac	Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzaro	
2	APO II DI	SCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	63
	Articolo 80	Strade	63
	Articolo 81	Portici	63
	Articolo 82	Piste ciclabili	63
	Articolo 83	Aree per parcheggio	63
	Articolo 84	Piazze e aree pedonalizzate	63
	Articolo 85	Passaggi pedonali e marciapiedi	64
	Articolo 86	Passi carrai e uscite per autorimesse	64
	Articolo 87	Chioschi/dehor su suolo pubblico	65
		ervitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/deho u suolo pubblico e privato	
	Articolo 89	Recinzioni	67
	Articolo 90	Numerazione civica	68
2	APO III TU	ITELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE	69
	Articolo 91	Aree Verdi	69
	Articolo 92	Parchi urbani	69
	Articolo 93	Orti urbani	70
	Articolo 94	Parchi e percorsi in territorio rurale	70
	Articolo 95	Sentieri e rifugi alpini	70
	Articolo 96	Tutela del suolo e del sottosuolo	70
2	APO IV	NFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE	71
	Articolo 97	Approvvigionamento idrico	71
	Articolo 98	Depurazione e smaltimento delle acque	71
	Articolo 99	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati	71
	Articolo 100	Distribuzione dell'energia elettrica	72
	Articolo 101	Distribuzione del gas	72
	Articolo 102	Ricarica dei veicoli elettrici	72
	Articolo 103	Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldame	
			73

	Articolo 104 Telecomunicazioni	74
-	CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	75
	Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	75
	Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	75
	Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	76
	Articolo 108 Allineamenti	78
	Articolo 109 Piano del colore	78
	Articolo 110 Coperture degli edifici	79
	Articolo 111 Illuminazione pubblica	80
	Articolo 112 Griglie ed intercapedini	80
	Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti to	
	Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici	81
	Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	82
	Articolo 116 Cartelloni pubblicitari	82
	Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno	82
	Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici	83
	Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici	83
	Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	83
(	CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI	85
	Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento o barriere architettoniche	
	Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari	85
	Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	85
	Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali	85
	Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe	86
	Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine	87
	Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni	87
	Articolo 128 Recinzioni	88
	Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici	88
	Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza	88
	Articolo 131 Piscine	89
	Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici	89
TIT	OLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO	90
	Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del terr	
	Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	90

Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	90
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio	91
Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento	91

### Allegato A

#### Allegato B

Estratto delle definizioni del RE approvato con DCC n. 30 del 11.09.2001 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge regionale 9 luglio n. 19 nel testo conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691 e successive modifiche apportate con:

- deliberazione n. 27 del 16.06.2005
- deliberazione n. 40 del 28.11.2006
- deliberazione n. 37 del 27.11.2007
- deliberazione n. 16 del 05.05.2008
- deliberazione n. 47 del 27.11.2009
- deliberazione n. 05 del 09.02.2010